



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2110

Disposizioni in materia di sequestro e confisca di beni mobili idonei a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19

Indice

1. DDL S. 2110 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2110	4

1. DDL S. 2110 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2110
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di sequestro e confisca di beni mobili idonei a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Iter

8 aprile 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2110

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Daniela Donno](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)), [Felicia Gaudiano](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)), [Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Loredana Russo](#) ([M5S](#)), [Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Antonella Campagna](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 301 del 2 marzo 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , BENI MOBILI , CONFISCA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'8 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2110

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2110

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONNO**, **DI GIROLAMO**, **GAUDIANO**, **VACCARO**, **ROMANO**, **RUSSO**, **ANASTASI**, **PAVANELLI**, **CAMPAGNA** e **TRENTACOSTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2021

Disposizioni in materia di sequestro e confisca di beni mobili idonei a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. - Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il COVID-19.

Successivamente, il 30 gennaio, l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, definita l'11 marzo come situazione pandemica.

L'Italia, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio 2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Da allora, più nello specifico, sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze ministeriali e regionali volti a fronteggiare tale straordinaria situazione di emergenza sanitaria, paralleli a iniziali misure restrittive, che in un ragionevole bilanciamento dei diritti hanno accordato priorità alla tutela della salute e dalle quali sono infatti conseguite limitazioni agli spostamenti e modifiche delle abitudini quotidiane.

È stato fatto obbligo, inoltre, di usare dispositivi di protezione individuale, per la produzione dei quali sono stati previsti incentivi a favore delle imprese produttrici durante l'intero periodo dello stato di emergenza, ed è stata finanziata la produzione e la fornitura di dispositivi medici di fondamentale importanza nella cura degli infetti presso le varie strutture sanitarie, ricoverati in blocco nei reparti di terapia intensiva.

Tuttavia, nel corso di questi mesi, grazie ai capillari controlli delle Forze dell'ordine, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di materiale utile nella prevenzione per il contagio da Coronavirus, quali detergenti per le mani, mascherine, guanti o addirittura ventilatori polmonari, poiché oggetto di commercio illegale o speculativo.

Ecco che allora, allo scopo di utilizzare e quindi distribuire il materiale confiscato o sequestrato, utile a prevenire e contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, il presente disegno di legge, all'articolo 1, prevede la loro cessione, a titolo gratuito, al Dipartimento della protezione civile possibilmente nella sede più prossima al luogo del sequestro, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere.

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di sequestro e confisca di beni mobili idonei a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, e fino al termine dello stato di emergenza:

a) i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sequestrati, ai sensi dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale al Dipartimento della protezione civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere;

b) i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca ovvero adottato ai sensi dell'articolo 240 del codice penale sono ceduti a titolo gratuito al Dipartimento della protezione civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

